

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 37-8500

D.P.R. n. 616/1977 art. 70 - D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. - legge n. 205/2017 - D.Lgs. n. 9/2010 - decreto interministeriale 13 marzo 2018 - d.m. 8748 del 14 settembre 2018 - Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento eccezionalità dell'evento "Epidemia di influenza aviaria nel periodo 1 aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 in regione Piemonte".

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visti:

l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38", che prevede la possibilità per la Giunta regionale di adottare misure volte a favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1 dello stesso articolo, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

il decreto ministeriale del 30 dicembre 2016, recante piano assicurativo agricolo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2017, n. 38;

il decreto ministeriale del 6 novembre 2017 recante piano assicurativo agricolo 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2017, n. 297;

l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019;

altresì, che il citato articolo 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che il Fondo per l'emergenza avicola è finalizzato, tra l'altro, ad interventi per agevolare la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo ivi individuate;

il decreto interministeriale 13 marzo 2018 del Ministro della Salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

l'art. 1 del decreto interministeriale 13 marzo 2018 recante interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva del settore avicolo ed, in particolare, il comma 1, lett. a);

l'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 13 marzo 2018, che stanziava una somma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per l'anno 2019 destinata agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al citato articolo 5 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia.

Visto altresì il d.m. n. 8748 del 14 settembre 2018 “Disposizioni applicative di cui all’art. 6, comma 1 del decreto interministeriale 13 marzo 2018 recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola” pubblicato sulla G.U. del 12 novembre 2018 n. 263.

Preso atto, dell’Ordinanza ASL TO4 prot. n. 30154 del 31 marzo 2017 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 6 novembre 2017.

Ritenuto pertanto, di:

procedere alla individuazione dei territori danneggiati ed alla specificazione delle provvidenze concedibili, ossia che vengano applicate le misure volte alla ripresa economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dall’epidemia di influenza aviaria nel periodo “1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018” in Regione Piemonte ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004 e s.m.i, sulla base dell’Ordinanza ASL TO4 prot. n. 30154 del 31 marzo 2017 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 6 novembre 2017, comprendendo il territorio dei comuni nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

determinare, sulla base della quantificazione degli aiuti previsti dalla normativa e delle risultanze della riunione del 19/02/2019 tenutasi presso il MIPAAFT, il danno complessivo per le aree delimitate per un totale di € 578.730,53;

individuare tutti gli interventi ammissibili agli aiuti tra quelli previsti all’art. 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004 e s.m.i., secondo le disposizioni previste dall’art. 2 del d.m. 8748 del 14 settembre 2018, in coerenza con l’art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014;

dare atto che gli aiuti di cui al punto precedente sono soggetti ai limiti ed esclusioni previsti dal d.m. 8748 del 14 settembre 2018;

proporre la declaratoria dell’eccezionalità dell’evento “Epidemia di influenza aviaria nel periodo “1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 in regione Piemonte”, da inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e Turismo (Mi.P.A.A.F.T.), ai sensi del decreto legislativo 102/2004, art. 6, comma 1 e s. m. e i. e del d.m. 8748 del 14 settembre 2018.

Sono comunque esclusi dagli aiuti del Fondo le tipologie di danno oggetto di compensazione ai sensi:

della legge del 2 giugno 1988 n. 218 recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione del 10 ottobre 2018” relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia per la sospensione dell’attività conseguente a focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017” e applicabili alle seguenti categorie merceologiche: anatre, tacchini, faraone, nonché pulcini, polli, pollastre, galline ovaiole e uova del genere Gallus domesticus.

Visti gli orientamenti della UE stessa in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C204/01);

visto il regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;

visto il regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014;

visto il D.P.R. n. 616/1977, art. 70;

visto il D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 9/2010;

visto l'art. 1, commi 507 e 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

visto il decreto interministeriale 13 marzo 2018;

visto il d.m. 8748 del 14 settembre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di proporre la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento "Epidemia di influenza aviaria nel periodo "1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 in Regione Piemonte", ed inoltrarla al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e Turismo (Mi.P.A.A.F.T.), ai sensi del decreto legislativo 102/2004, art. 6, comma 1 e s.m.i. e del d.m. 8748 del 14 settembre 2018 in quanto si ritiene che ricorrano le condizioni obiettive di danno, tali da giustificare il riconoscimento dei caratteri di eccezionalità dell'evento stesso;

- di delimitare i territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i., sulla base dell'Ordinanza ASL TO4 prot. n. 30154 del 31 marzo 2017 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 6 novembre 2017, comprendendo il territorio dei comuni nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di determinare, sulla base della quantificazione degli aiuti previsti dalla normativa, il danno complessivo per le aree delimitate per un totale di € 578.730,53;

- di individuare tutti gli interventi ammissibili agli aiuti tra quelli previsti all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004 e s.m.i., secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del d.m. 8748 del 14 settembre 2018, in coerenza con l'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014;

- di dare atto che gli aiuti di cui al punto precedente sono soggetti ai limiti ed esclusioni previsti dal d.m. 8748 del 14 settembre 2018;

- di dare atto che sono comunque esclusi dagli aiuti del Fondo le tipologie di danno oggetto di compensazione ai sensi:

della legge del 2 giugno 1988 n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione del 10 ottobre 2018 “relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia per la sospensione dell'attività conseguente a focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017” e applicabili alle seguenti categorie merceologiche: anatre, tacchini, faraone, nonché pulcini, polli, pollastre, galline ovaiole e uova del genere Gallus domesticus.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

D.P.R. n. 616/1977 art. 70 - D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. - decreto interministeriale 13 marzo 2018 – d.m. 8748 del 14 settembre 2018 – Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento eccezionalità dell'evento "Epidemia di influenza aviaria nel periodo "1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 in regione Piemonte".

Delimitazione dei territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

- Epidemia di influenza aviaria nel periodo "1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018.
- Applicazione art. 5 comma 2), del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle produzioni aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

| N. | COMUNE |
|-----------|--------------------|
| 1 | ALFIANO NATTA |
| 2 | CALLIANO |
| 3 | CASTELLETTO MERLI |
| 4 | CERRINA MONFERRATO |
| 5 | MONCALVO |
| 6 | MURISENGO |
| 7 | ODALENGO GRANDE |
| 8 | ODALENGO PICCOLO |
| 9 | PENANGO |
| 10 | VILLADEATI |

PROVINCIA DI ASTI

- Epidemia di influenza aviaria nel periodo "1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018.

- Applicazione art. 5 comma 2), del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle produzioni aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

| N. | COMUNE |
|-----------|-----------------------|
| 1 | ARAMENGO |
| 2 | ASTI |
| 3 | BROZOLO |
| 4 | CAMERANO CASASCO |
| 5 | CAPRIGLIO |
| 6 | CASTELL'ALFERO |
| 7 | CASTELNUOVO DON BOSCO |
| 8 | CERRETO D'ASTI |
| 9 | CHIUSANO D'ASTI |
| 10 | CINAGLIO |
| 11 | COCCONATO |
| 12 | CORSIONE |
| 13 | CORTANDONE |
| 14 | CORTANZE |
| 15 | CORTAZZONE |
| 16 | COSSOMBRATO |
| 17 | CUNICO |
| 18 | FRINCO |
| 19 | MONALE |
| 20 | MONTAFIA |
| 21 | MONTECHIARO D'ASTI |
| 22 | MONTIGLIO MONFERRATO |
| 23 | PASSERANO MARMORITO |
| 24 | PIEA |
| 25 | PINO D'ASTI |
| 26 | PIOVA' MASSAIA |
| 27 | ROBELLA |
| 28 | SETTIME |
| 29 | SOGLIO |
| 30 | TONCO |
| 31 | VIALE D'ASTI |
| 32 | VILLA SAN SECONDO |

PROVINCIA DI TORINO

- Epidemia di influenza aviaria nel periodo "1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018.

- Applicazione art. 5 comma 2), del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle produzioni aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

| N. | COMUNE |
|-----------|----------------------|
| 1 | BOSCONERO |
| 2 | BRANDIZZO |
| 3 | CALUSO |
| 4 | CHIVASSO |
| 5 | FOGLIZZO |
| 6 | LEINI' |
| 7 | LOMBARDORE |
| 8 | MAZZE' |
| 9 | MONTANARO |
| 10 | RIVAROLO CANAVESE |
| 11 | RIVAROSSA |
| 12 | RONDISSONE |
| 13 | SAN BENIGNO CANAVESE |
| 14 | SAN GIORGIO CANAVESE |
| 15 | SAN GIUSTO CANAVESE |
| 16 | TORRAZZA PIEMONTE |
| 17 | VEROLENGO |
| 18 | VOLPIANO |